

REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per le specialità medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2) La sostanza triamfenicolo è inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte nonché per i polli, per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi animali che producono uova ad uso umano. Il triamfenicolo è incluso anche nell'allegato III del regolamento in questione per la specie suina per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene. A seguito dell'esame delle informazioni fornite dal richiedente per la determinazione dei limiti massimi di residui per il triamfenicolo nella specie suina, si considera opportuno modificare la voce del triamfenicolo nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, rene e latte, esclusi gli animali che producono uova ad uso umano. I limiti massimi di residui per il grasso, il fegato e il rene non si devono applicare ai pesci.

(3) La sostanza fenvalerato è inclusa nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Questi limiti massimi di resi-

dui sono scaduti il 1° luglio 2006. A seguito dell'esame delle informazioni fornite dal richiedente per la fissazione dei limiti massimi di residui finali per i limiti di fenvalerato per la specie bovina, si ritiene opportuno includere il fenvalerato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

(4) La sostanza melossicam è inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovina, suina ed equina riguardo a muscolo, fegato, rene e al latte per la specie bovina. A seguito dell'esame di una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il melossicam nei conigli e nella specie caprina per il latte, si considera opportuno modificare l'introduzione della voce melossicam in questo allegato per i conigli e la specie caprina per muscolo, fegato e rene nonché per il latte per la specie caprina.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6) Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽²⁾, in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.5. Florfenicolo e composti associati

Sostanza/le farmacologicamente attiva/e	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Triamfenicolo »	Triamfenicolo	Tutte le specie da produzione alimentare ⁽¹⁾	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo ⁽²⁾ Grasso ⁽²⁾ Fegato Rene Latte

(¹) Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.
 (²) Per il pesce, il muscolo si riferisce a "muscolo e pelle in proporzioni naturali".
 (³) Per i suini e il pollame questo LMR riguarda "pelle e grasso in proporzioni naturali".»

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
- 2.2.3. Piretroidi

Sostanza/le farmacologicamente attiva/e	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Fenvalerato »	Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR)	Bovini	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»

4. Agenti antinfiammatori
- 4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
- 4.1.4. Derivati dell'ossicam

Sostanza/le farmacologicamente attiva/e	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Melossicam »	Melossicam	Suini, equidi, conigli Bovini, caprini	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 15 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Muscolo Fegato Rene Latte»